

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2024 del 03 agosto 2010

**Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Anno 2010.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

|                          |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

|   |
|---|
| Assegnazione agli enti locali di contributi in conto capitale e a fondo di rotazione per interventi di bonifica ambientale. |
|---|

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, ha previsto l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.

Tali interventi possono riguardare sia aree di proprietà degli stessi enti locali, sia aree di altra proprietà ove il comune territorialmente competente sia chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 250, del D.lgs. n. 152/2006, nel caso in cui i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 242 del citato D.lgs. n. 152/2006, cioè non provvedano ad attivare, nel caso di accertato superamento delle CSC (concentrazione soglie di contaminazione), le operazioni di indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, il piano della caratterizzazione il progetto di bonifica e i relativi lavori per la sua esecuzione.

A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi finanziamenti da rimborsare in quote annuali, costanti e senza oneri per gli interessati, per una durata massima di anni quindici dell'importo fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Lo stesso articolo 20, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, al comma 2, stabilisce che al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto.

A seguito della pubblicazione dei bandi relativi all'assegnazione dei fondi di cui sopra, e dell'istruttoria condotta dai competenti uffici, sulle istanze pervenute, con D.G.R.V. 22.12.2009, n. 3951 e con D.G.R.V. 29.12.2009, n. 4163, sono state approvate le graduatorie relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 della L.R. 1/2009.

Con la legge regionale n. 16.02.2010, n. 12, gli stanziamenti al capitolo di bilancio n. 101217 (fondo di rotazione) e del capitolo 101251 (fondo perduto), per l'anno 2010, ammontano rispettivamente a € 30.000.000,00 e € 2.000.000,00.

Va peraltro evidenziato che con D.G.R.V. 23.03.2010, n. 1029, preso atto della riconferma dell'istituzione del fondo di rotazione avvenuta con L.R. 12/2010, si dava seguito alla graduatoria riportata all'allegato A della D.G.R.V. n. 3651/2009, finanziando, per l'anno 2010, gli interventi individuati ai numeri dal 19 al 24, per un totale complessivo pari a € 9.532.239,48.

Sulla base di quanto sopra risulta quindi disponibile, a valere sul fondo di rotazione per l'anno 2010, la somma residua di € 20.494.617,53.

Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione agli interventi del fondo di rotazione e al contributo a fondo perduto, ai sensi di quanto stabilito dai commi 1 e 2, dell'art. 20, della L.R. 1/2009.

Le modalità e i criteri per l'accesso al fondo di rotazione sono individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento: i criteri per l'erogazione dei contributi a fondo perduto sono individuati nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

La definizione delle modalità di rimborso dei contributi di cui al fondo di rotazione rimangono quelli già fissati dalla Giunta Regionale (come previsto dall'art. 20, comma 3, della L.R. 1/2009) con D.G.R.V. n. 358/2010, con cui è stato approvato lo

schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009.

Per la gestione dei fondi assegnati ai soggetti beneficiari, a titolo di contributo a fondo perduto (comma 2, dell'art. 20 della L.R. 1/2009), si rinvia alle consuete modalità di erogazione attualmente in uso subordinando la liquidazione della spesa alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n.4;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, commi 1 e 2.

VISTA la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010;

VISTA la D.G.R.V. 23.02.2010, n. 385;]

delibera

1. Di approvare i criteri riportati nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B**, che formano parte integrante del presente provvedimento, relativi alla definizione delle modalità per l'assegnazione rispettivamente dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione e dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della L.R. 1/2004.

2. Di confermare lo schema di disciplinare da stipularsi tra i soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009, e la Regione del Veneto, approvato con D.G.R.V. n. 385 del 23.02.2010.

3. Di individuare nei Comuni, Province, A.T.O. del Veneto, i soggetti destinatari dei contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20, della L.R. 1/2009.

4. Al fondo di rotazione di cui al comma 1, dell'art. 20, della L.R. 1/2009; si farà fronte con le risorse disponibili al Capitolo n. 101217, del bilancio regionale per il 2010, l'assunzione degli impegni di spesa sarà oggetto di specifici provvedimenti di Giunta Regionale, con i quali si individueranno i beneficiari e i relativi importi assegnati.

5. Alle spese previste per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto, di cui al comma 2, dell'art. 20, della L.R. 1/2009, si farà fronte con le risorse disponibili sul Capitolo n. 101251, del bilancio regionale 2010, che presenta sufficienti disponibilità.

6. A seguito dell'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti di cui al precedente punto 5, ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto, la graduatoria, definita a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità stabiliti nell'**Allegato B**, per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi per l'anno 2010, verrà approvata con D.G.R.V. e pubblicata sul B.U.R.V. Con la medesima si procederà al necessario impegno di spesa.

7. Il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente è delegato a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, i disciplinari con i beneficiari degli interventi a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009, secondo lo schema approvato con D.G.R.V. n. 385 del 23.02.2010.